



# COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Prot. 5893 del 01 DIC. 2023

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 34 del 30/11/2023

OGGETTO:	Ricognizione al 31/12/2022 delle società partecipate dirette o indirette del comune di Colobraro, come disposto dall'art. 20 del D.LGS 19/8/2016 n.175 modificato dal D.LGS 16/6/2017 n. 100. APPROVAZIONE.
----------	---

L'anno duemilaventitre e questo giorno trenta del mese di Novembre alle ore 17,43 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	LISTA Nicola Sindaco	x	
2	BERNARDO Andrea Consigliere	x	
3	CELANO Santo Consigliere		
4	D'ORONZIO Leonardo Consigliere	x	
5	FORTUNATO Eugenio Consigliere		x
6	FORTUNATO Vincenzo Consigliere	x	
7	LAROCCA Nicola Consigliere	x	
8	PICERNO Roberta Consigliere		x
9	RIMEDIO Gaetano Consigliere	x	
10	SARLO Concettina Consigliere	x	
11	VALICENTI Maria Angela Consigliere	x	

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 - Presenti n. 10 - Assenti n.2

Presiede il Dott. Vincenzo FORTUNATO in qualità di Presidente del Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

Aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**ACCERTATO** che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica, amministrativa e contabile da parte del Responsabile del Servizio I Gestione risorse umane-Tributi-Economico/Finanziario-Contabilità.

**DATO ATTO**, pertanto, che è stato assicurato, in fase preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile art. 147 bis del D.L.gs. n. 267/2000.

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:  
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

**RILEVATO** che il Comune di Colobrarò con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30/12/2022 ha deliberato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2021 ex art. 20, D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs 16.06.2018, n.100.

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il suddetto articolo 20 prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Colobrarò e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, corrispondente alle seguenti società partecipate:

Società	Capitale sociale in euro	Quota di partecipazione
Acquedotto Lucano SpA	21.573.764,00	0,14%
GAL COSVEL Srl	30.493,00	1,48%
GAL START 2020 Srl	200.000,00	3,00%

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione contabile, giusto verbale in data 28 novembre con prot. 5818 (Allegato "B");

**CON** voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

## DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la ricognizione alla data 31.12.2022 delle società in cui il Comune di Colobrarò detiene partecipazioni dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corrispondente alle seguenti società partecipate:

Società	Capitale sociale in euro	Quota di partecipazione
Acquedotto Lucano SpA	21.573.764,00	0,14%
GAL COSVEL	30.493,00	1,48%

GAL START 2020	200.000,00	3,00%
----------------	------------	-------

- 2) **DI PRENDERE ATTO** che dall'analisi, di cui al precedente punto 1), risulta che le società sopra riportate:
- soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, D.L.gs 19.08.2016, n. 175;
  - sono da ricondurre ad alcune delle ipotesi previste dall'art. 4, commi, 1, 2 e 3, D.L.gs.19 agosto 2016, n. 175;
- 3) **DI PRENDERE** atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;
- 4) **DI AUTORIZZARE**, per effetto dei precedenti punti, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della partecipazione societaria nella società di cui al precedente punto 1);
- 5) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
- 6) **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P alla Corte dei Conti;
- 7) **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio interessato  
F.to Dott.ssa Rosa CAVALLO

Il responsabile del servizio finanziario  
F.to Dott.ssa Rosa CAVALLO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Il Presidente  
F.to Dott. Vincenzo FORTUNATO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi. N. 683

Dalla residenza Municipale, li

01 DIC. 2023



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01 DIC. 2023 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, li

01 DIC. 2023



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li


Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li

01 DIC. 2023



Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Filomena PANZARDI)